



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 25/06/2

IL DIRIGENTE



**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
“MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il progetto di legge “Modifiche al Codice di Procedura Penale” introduce limiti temporali alla durata della carcerazione preventiva, amplia i casi in cui è ammessa la revisione di una pronuncia giudiziaria definitiva e attribuisce al Giudice dell’Esecuzione la competenza a revocare sentenze penali di condanna e decreti penali emessi sulla base di una norma dichiarata incostituzionale o abrogata successivamente al passaggio in giudicato della condanna.

La proposta di inserire termini massimi di custodia cautelare, proporzionati alla gravità del reato per il quale il giudice procede, trova fondamento nell’esigenza di evitare un possibile utilizzo indiscriminato della durata di questa misura nei confronti di tutti quei soggetti che, seppure prevenuti anche in gravi reati, non siano stati ancora riconosciuti colpevoli con una pronuncia giudiziaria definitiva.

La descritta proposta, inserita ad integrazione dell’articolo 54 del c.p.p., è il risultato del bilanciamento di due interessi apparentemente contrapposti, aventi entrambi dignità costituzionale nell’ordinamento sammarinese: da una parte è consentita la limitazione della libertà personale anche prima di un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna – sul punto si osserva come l’articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese affidi alla competenza esclusiva della legge il compito di disciplinare la carcerazione cautelare senza apparenti limiti - dall’altra, nel medesimo articolo della Dichiarazione dei Diritti, viene sancito il principio di presunzione di non colpevolezza, in base al quale l’imputato non è considerato colpevole fino a quando non viene pronunciata una sentenza di condanna definitiva nei suoi confronti.

Il temperamento complessivo dei succitati principi nella definizione della misura cautelare è oggetto di attenta valutazione da parte del giudice, e non può mai tradursi, di fatto, in una anticipazione della pena.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

In particolare la carcerazione cautelare, essendo concepita, per l'invasività degli effetti che comporta, come *extrema ratio*, può essere disposta soltanto qualora il giudice ritenga inadeguate le altre misure cautelari – il codice, al riguardo, prevede che sia adottata la misura meno grave per la persona purchè in concreto sufficiente rispetto allo scopo – il giudice ritenga che la misura sia proporzionata alla gravità del fatto contestato, sussistano a carico dell'imputato gravi indizi di colpevolezza ed, inoltre, vi siano gli ulteriori presupposti previsti dall'articolo 54 del c.p.p..

In materia risulta quanto mai utile operare un raffronto con il vicino ordinamento italiano il quale ha già operato a livello normativo la commisurazione degli interessi sopra esposti, assurgendo a principio costituzionale la durata massima della custodia cautelare, (articolo 13, quinto comma della Costituzione italiana) e traducendo già in norma questo principio attraverso la previsione di cui all'articolo 303 c.p.p..

A livello di disciplina della fattispecie, il progetto di legge è impostato in modo tale che il giudice non possa prevedere sin da subito che la carcerazione cautelare abbia la durata massima prevista dalla legge. Il giudice infatti potrà inizialmente emettere questa misura con durata pari sino alla metà e soltanto qualora ritenga che permangano le esigenze che hanno comportato l'adozione del provvedimento originario potrà disporre la proroga. Ciò consentirà all'avvocato del prevenuto di vigilare sull'effettiva permanenza dei presupposti di legge alla base del provvedimento di proroga, potendolo impugnare.

Nel disegno di legge la durata massima della carcerazione preventiva, comprensiva del periodo di proroga, è stabilita nel doppio del termine massimo di durata della fase iniziale del cautelare e varia a seconda del tipo di reato per cui si procede.

Con riferimento al tema della revisione penale, a fondamento della modifica dell'articolo 200 del codice di procedura penale, che amplia i casi in cui è ammessa la revisione di pronunce definitive, vi è il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale, prof. Vitaliano Esposito, che riconosce costantemente nell'ambito delle proprie decisioni (ad esempio la n. 5 e n. 6 del 2020) a tutti coloro che lamentano ingiustizie sostanziali in pronunce giudiziarie definitive ritenute contrastanti con l'attuale coscienza dei diritti fondamentali della persona, la possibilità di ricorrere dinnanzi al succitato organo giurisdizionale per ottenere la riparazione dei diritti pretesi lesi, esperiti tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

L'enunciazione di questo principio, che è stato tipizzato all'articolo 200, comma 1 bis del c.p.p., articolo 3 del progetto di legge, trova fondamento nella ricostruzione interpretativa dell'articolo 1 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e delle Libertà Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della Dichiarazione riconoscono, infatti, alle disposizioni della CEDU non solo la loro diretta applicabilità nell'ordinamento interno, ma anche l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna con tali disposizioni contrastanti; dirimente è l'introduzione del concetto di prevalenza degli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, in caso di contrasto sulle norme interne.

In mancanza di specifiche disposizioni atte a dettare le concrete modalità di attuazione di questo principio, il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale sancisce, nella citata sentenza n. 6 del 2020, che *"il mero diritto di accesso alla giustizia – proclamato con riferimento ad ogni ipotesi di ingiustizia sostanziale di una pronuncia giudiziaria definitiva contrastante con l'attuale coscienza dei diritti fondamentali della persona – [è] attuato e completato dalla previsione per colui che lamenti lesioni di diritti sanciti dalla CEDU, di poter ricorrere al Giudice per i Rimedi Straordinari per ottenere una riparazione del suo diritto preteso lesa"*.

Nell'ottica del pieno ed effettivo recepimento del principio sopra esposto si è deciso di inserire una disposizione che dia all'interessato la possibilità di ricorrere anche avverso l'esecuzione di una pronuncia definitiva emessa sulla base di una norma dichiarata incostituzionale o abrogata successivamente al passaggio in giudicato della condanna.

La competenza a decidere è stata attribuita al Giudice dell'Esecuzione uniformandosi alla disciplina italiana in materia, segnatamente all'articolo 673, comma 1 del c.p.p. in base al quale *"nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"*.

Tale scelta normativa porta con sé il vantaggio di poter sottoporre la pronuncia ad un vaglio successivo: la decisione presa dal Giudice dell'Esecuzione sarà, infatti, assoggettata agli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge per le pronunce di sua competenza.

Un limite sostanziale all'ammissibilità del ricorso dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione riguarda l'ipotesi in cui la condanna sia stata totalmente eseguita prima della dichiarazione di



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

incostituzionalità o dell'abrogazione della norma sulla quale la condanna si basa, ciò in quanto, in questi casi, il rapporto giuridico si è del tutto esaurito prima della caducazione della norma e perciò rimane indifferente alle successive evoluzioni normative.

A corollario delle superiori integrazioni normative il testo allegato prevede che nel caso di revisione introdotto all'articolo 200, comma 1 bis c.p.p. il ricorso al Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale sia condizione imprescindibile per potere accedere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: in altre parole potrà essere adita tale Corte soltanto nella denegata ipotesi in cui neppure attraverso il procedimento di revisione il ricorrente ottenga l'eliminazione della supposta lesione di un diritto fondamentale dell'uomo. In tal modo l'interessato, potrà, già all'interno dell'ordinamento sammarinese, avere tutela dallo Stato.

Tra l'altro l'introduzione nel sistema giudiziario interno di un filtro di siffatta natura avrà l'effetto di risparmiare allo Stato il rischio di una condanna da parte della Corte CEDU.

La previsione di un termine più breve per chiedere la revisione di una pronuncia affetta da ingiustizia sostanziale è funzionale al perseguimento della maggiore speditezza del procedimento: il ricorso potrà essere presentato nel termine massimo di quattro mesi dalla notifica della pronuncia definitiva ritenuta lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali generalmente riconosciuti in coerenza con quanto previsto dal quindicesimo protocollo CEDU che, allorché in vigore, ridurrà a quattro mesi il termine per accedere alla Corte.

Nella nuova stesura dell'articolo 201 del c.p.p. è stata eliminata anche l'indicazione del Giudice delle Appellazioni tuttora contenuta nella norma in vigore, quantunque gli articoli 3 e 4 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 abbiano già attribuito al Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale la competenza a decidere sulla revisione. Tale ristesura, oltre ad essere perfettamente in linea con il substrato costituzionale del nostro ordinamento, non renderà in alcun modo giustificabili eventuali interpretazioni volte a sostenere che un qualche ruolo continui a spettare al Giudice delle Appellazioni in materia di revisione penale.

In conclusione, con gli interventi normativi previsti in questo progetto di legge si va ad innovare ed aggiornare il codice di procedura penale introducendo concetti giuridici moderni di tutela dei diritti che danno piena ed effettiva attuazione ad alcuni dei principi fondanti la Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

e che rispondono ad una visione sicuramente più attuale di processo penale che non poteva essere espressa nel codice Zupetta.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA**

Massimo Andrea Ugoletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ugoletti MA', written over a horizontal line.